

Cass. pen. Sez. VI, Sent. 06-09-2017, n. 40550

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -

Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia A. - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla persona offesa C.C., n. a (OMISSIS) nel procedimento a carico di:

B.L., n. a (OMISSIS);

avverso il decreto di archiviazione del 5/5/2016 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Giordano Emilia Anna;

letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Baldi Fulvio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con il decreto in epigrafe indicato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino disponeva l'archiviazione de plano del procedimento penale nei confronti di B.L., per i reati di cui agli artt. 572 e 570 c.p., ritenuta condivisibile la richiesta del Pubblico ministero.

2. Avverso tale decreto, di cui chiede l'annullamento, propone ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, munito di procura speciale, C.C., persona offesa del reato, lamentando violazione di legge, in relazione all'art. 410 c.p.p., art. 409 c.p.p., comma 6, in relazione all'art. 127

c.p.p., comma 5, integrando il provvedimento impugnato una evidente violazione del principio del contraddittorio, poichè il giudice per le indagini preliminari, in presenza di opposizione proposta dalla persona offesa in data (OMISSIS), non ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di opposizione nè ha ritenuto la notizia di reato infondata.

3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

4. E' noto, secondo un pacifico indirizzo interpretativo delineato da questa suprema Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 40601 del 30/09/2008, P.O. in proc. Berdini e altro, Rv. 241322; Sez. 6, n. 1801 del 04/12/2002, dep 2003, Umbrello A., Rv. 223282), che in tema di archiviazione l'omessa fissazione da parte del giudice per le indagini preliminari dell'udienza camerale di cui all'art. 410 c.p.p., e l'omessa motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal pubblico ministero, costituiscono una violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione.

5. Nel caso di specie, il decidente non ha fatto buon governo dei sopra delineati principi di diritto, laddove ha disposto de plano l'archiviazione del procedimento in mancanza della verifica dell'opposizione tempestivamente proposta dalla persona offesa e della pertinenza e della rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fondava, e, dunque, omettendo qualsivoglia pronuncia sulla stessa. Mette conto evidenziare come, nell'atto di opposizione oltre a ribadire le ragioni già esposte nella denuncia querela - la C. richiedesse, quali indagini suppletive, la escussione delle figlie minori e di altri congiunti su specifici episodi già oggetto di denuncia e sui reiterati inadempimenti economici ascrivibili all'indagato. E', dunque, conclamata la violazione di legge, che, avendo inciso negativamente sul diritto al contraddittorio e, quindi, sul diritto di difesa riconosciuto alla persona offesa dal reato in caso di richiesta di archiviazione, impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, affetto da nullità, e la trasmissione degli atti al tribunale indicato in dispositivo per il corso ulteriore.

PQM

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Torino, per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017